

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

TESTO FINALE

Art. 1.

(Finalità e struttura del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in coerenza con i parametri europei, la presente legge reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione **del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e riorganizzato dal** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:

a) gli istituti tecnici superiori di cui **al presente capo**, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli istituti tecnici superiori assumono la denominazione di «accademie per l'istruzione tecnica superiore (*ITS Academy*);

b) i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) di cui al **Capo II**, mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli *ITS Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli *ITS Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della

formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.
1. Ciascun ITS <i>Academy</i> si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università , il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il <i>made in Italy</i> , compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.
5. Gli ITS <i>Academy</i> possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, a condizione, d'intesa con le regioni , che nelle medesime aree non operino altri ITS <i>Academy</i> situati nella medesima regione.
1. Gli ITS <i>Academy</i> si costituiscono come fondazioni ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale <i>standard</i> organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS <i>Academy</i> acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.
<i>b)</i> una struttura formativa accreditata dalla regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;
<i>c)</i> una o più imprese, gruppi, consorzi e reti d'imprese del settore produttivo che utilizza in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS <i>Academy</i> in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;
<i>d)</i> un'università , un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS <i>Academy</i> .
Comma soppresso
4. Ciascuna fondazione ITS <i>Academy</i> stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate, entro novanta giorni dalla data

<p>di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce <i>standard</i> minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento delle ITS <i>Academy</i>, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.</p>
<p>a) il presidente, che ne è il legale rappresentante ed è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;</p>
<p>10. I diplomi di istruzione tecnica superiore di quinto e sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.-</p>
<p>1. I percorsi formativi degli ITS <i>Academy</i> si articolano in semestri e sono strutturati come segue:</p>
<p><i>a)</i> percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;</p>
<p><i>b)</i> percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.</p>
<p>2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei criteri generali per la certificazione previsti dal medesimo articolo 6. Il diploma è rilasciato dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.</p>

<p>1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese e sono rivolti ai giovani e agli adulti in possesso dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).</p>
<p>c) sono progettati e realizzati, anche in apprendistato formativo, dai soggetti associati di cui articolo 69 della legge 7 maggio 1999, n. 144.</p>
<p>4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale, da parte delle commissioni medesime, delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli, ai fini della riconoscibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Il modello del certificato di cui al comma 2, lettera a), è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>
<p>4-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli I.T.S. Academy possono concorrere alla realizzazione dei percorsi I.F.T.S. secondo quanto previsto dalla programmazione dell'offerta formativa territoriale di esclusiva competenza delle singole regioni.</p>
<p>4-ter. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>2. Il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle associazioni più rappresentative degli ITS Academy.</p>
<p>3. Il Coordinamento nazionale, che si riunisce con cadenza almeno annuale, provvede alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee e dal PNRR in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione</p>

ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo;
d) raccordo con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale , delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;
4-bis. Le linee di indirizzo del Sistema e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante di cui al comma 4, lettera b), sono condivise, entro il 31 dicembre di ogni anno, nell'ambito del Coordinamento nazionale. Le linee di indirizzo hanno validità annuale. Qualora le linee di indirizzo non siano condivise nell'ambito del Coordinamento nazionale, le Regioni possono comunque procedere con la propria programmazione territoriale di riferimento.
5. Le regioni si riferiscono al piano nazionale di cui al comma 3 nella loro programmazione triennale e nella programmazione degli interventi relativi ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo.
6. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento nazionale ed è adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6-bis. Ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
Art. 11-bis <i>(Tavolo istituzionale paritetico tra Governo e Regioni)</i>
1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra Governo e Regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 4, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 7, comma 2, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 10, comma 4, dall'articolo 11, comma 1, dall'articolo 12, comma 4, dall'articolo 13, commi 1 e 2, e dall'articolo 14, comma 1. Ai componenti del predetto Tavolo istituzionale paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
a) la realizzazione degli ITS <i>Academy</i> di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della

<p>missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS <i>Academy</i> di nuove sedi, di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza;</p>
<p>3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 1, in attuazione del PNRR, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo degli ITS <i>Academy</i> e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, per potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante.</p>
<p>4. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La quota di risorse destinate agli I.T.S. che deve essere inclusa nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni è comunicata a queste ultime entro il 31 marzo di ogni anno. Le risorse sono assegnate direttamente alle Fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.</p>
<p>5. Le risorse sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo per l'ammissione alla seconda o terza annualità ovvero all'esame.</p>
<p>1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS <i>Academy</i> di cui al capo II e ai percorsi di cui al capo III è costituita presso l'INDIRE secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.</p>
<p>2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 86 dell'11 aprile 2008, operante presso l'INDIRE, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono assicurati il coordinamento e l'integrazione della banca dati di cui al primo periodo con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.</p>

2-bis. Alle Regioni è assicurato l'accesso alle banche dati di cui al comma 2.
3. Alle relative spese, pari a 400 mila euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 12. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai capi II e III.
1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 86 dell'11 aprile 2008, è affidato all'INDIRE ed è aggiornato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281.
2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui ai capi I e II della presente legge sono definiti con il decreto di cui al comma 1, su proposta del Tavolo di monitoraggio nazionale, istituito, previa intesa con le regioni, con il medesimo decreto di cui al comma 1.
2-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12.
1. Nella fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della presente legge, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, si intendono accreditate tutte le Fondazioni ITS già costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, nonché le Fondazioni ITS per le quali, alla medesima data, sia stato avviato il procedimento di costituzione.